

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...2/3705/2010

OGGETTO: COMUNE DI CANTALUPA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 DEL 26/11/2009 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Cantalupa, con deliberazione del C.C. n. 42 del 26/11/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 22/12/2009 (*prat. n. 135/2009*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 42 del 26/11/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'integrazione degli artt. 20 e 22 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., in particolare:

?? al comma 6 dell'art. 20, si precisa, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, che la distanza minima tra edifici in presenza di una sola parete finestrata è pari a 10 metri;

?? alla lettera a), comma 1 dell'art. 22, si specificano i casi d'esclusione dal precedente comma, quali, depositi o autorimesse non superiori a 40 mq lordi e aventi una altezza non superiore a 2,5 metri;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cantalupa con deliberazione C.C. n. 42 del 26/11/2009, alcune osservazioni, peraltro già proposte con la determina dirigenziale n. 24/143551 del 22/03/2005, in riferimento al progetto preliminare della Variante parziale adottata con deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2005, in particolare:

?? la Variante proposta, che si compone della sola deliberazione di adozione, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici. Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto del diverso e più semplice iter procedurale, specifici requisiti, come richiamato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998.

Infatti, la Variante risulta priva della Relazione Illustrativa e degli estratti alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, vigente e in variante, Atti indispensabili per la valutazione dei contenuti, come richiamato dalla Circolare n. 12/PET, in cui è citato: *"Le Varianti Parziali dovranno essere corredate degli elaborati illustrativi, ovviamente rapportati, per numero e contenuto, all'entità delle previsioni formulate....."*.

Si rammenta infine che le Varianti Parziali sono Atti amministrativi definitivi formati e approvati dall'Amministrazione Comunale e la presenza di "carenze formali" può costituire motivo di impugnabilità; pertanto, si suggerisce di procedere, prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante, alle integrazioni sopra richiamate;

?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *"Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di valutare se le variazioni al Piano possono essere ricondotte ai casi d'esclusione dalla procedura di VAS, previsti nella D.G.R. sopraccitata, riportando nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

?? si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;

Tale legge dispone, che *".. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .."* (c. 3 art. 5) e che *".. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica."* (c. 4 art. 5);

?? nella deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così

come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Cantalupa la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/01/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale